

## **STATUTO**

### **INSEGNIAMO SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM PIAZZA SAN  
PAOLO 3

Numero REA: RM - 1683427

Codice fiscale: 16909421006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 08-11-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

La durata della Cooperativa viene fissata fino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### ART. 6

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito da quote di valore nominale, non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola Zero), nè superiore ai limiti di legge. I comparenti dichiarano di aver sottoscritto ed interamente versato nelle casse sociali ciascuno di essi una quota per Euro 100,00 (cento/00) così per complessivi Euro 300,00 (trecento/00), capitale interamente sottoscritto e versato.

#### ART. 7

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, a norma di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto Sociale.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione con durata in carica tre esercizi sociali, vengono nominati i Signori:

- RUSSO GIOVANNA, VENTRE MARIA e CORSI MIRKO.

I membri del Consiglio di Amministrazione, sopra nominati, riuniti in prima assemblea, eleggono Presidente il signor CORSI MIRKO.

I predetti nominati, presenti, accettano la carica dichiarando che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità a norma di legge.

#### ART. 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CORSI MIRKO, come sopra nominato, viene delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti per la legale efficacia della presente costituzione.

#### ART. 9

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, che si indicano presuntivamente in Euro milleottocento sono a carico della Cooperativa.

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **ARTICOLO 1**

E' costituita, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche, la Società Cooperativa che assume la qualifica di Impresa Sociale denominata **"InSegniAmo Società Cooperativa - Impresa Sociale"** con sede nel Comune di Albano Laziale (RM).

La società cooperativa, quale impresa sociale ai sensi del d.lgs. 112/2017, è retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti posti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società cooperativa, quale impresa sociale, sarà iscritta nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile e nel Registro delle Imprese

competente e potrà essere iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore.

## ARTICOLO 2

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.

## ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO

## ARTICOLO 3

La società cooperativa, quale impresa sociale, non ha scopo di lucro, ma agisce per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori.

La società cooperativa, quale impresa sociale, è retta e regolata dai principi della mutualità, essa è priva della finalità di lucro. Nell'esercizio della sua attività agisce nel rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in materia di cooperazione.

La società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2521 codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi.

## ARTICOLO 4

La società, senza finalità speculative, si propone gli scopi seguenti:

- Ottenere, tramite la gestione in forma associativa, il miglioramento economico e sociale dei singoli soci compatibilmente con le finalità proprie dell'impresa sociale di cui al citato decreto legislativo 112/2017.

Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata da principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.lgs 112/2017, svolge in via principale le attività:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dall'art. 2 del d. lgs 112/2017;
- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Cooperativa, a titolo semplificativo e non tassativo, al fine di attuare le

attività di interesse generale sopra elencate, intende

- Promuovere e diffondere il concetto di Società "inclusiva" attraverso l'organizzazione di assemblee, congressi, seminari, incontri ed eventi su temi mirati e conducibili ai valori del presente statuto;
- Creare gruppi di lavoro o partecipare a progetti di studio e approfondimento linguistico-culturale al fine di valorizzare la Lingua dei Segni Italiana e le persone che la utilizzano sia con soggetti pubblici che privati; sviluppare progetti specifici per favorire studi specializzati, statistiche e indagini esplorative sul mondo della disabilità e nello specifico su coloro che assumono un carattere identitario attraverso l'utilizzo della LS (Lingue Segnate);
- Formare figure professionali che operano nel campo della disabilità e in particolare coloro che affiancano per professione le persone sorde e sordocieche, come l'interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) e LIST (Lingua dei Segni Italiana Tattile), i tutor, gli assistenti personali e gli accompagnatori. Potrà anche formare figure professionali presenti in ambito scolastico come insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e assistenti alla comunicazione attraverso corsi e laboratori specifici. Potrà sviluppare progetti specifici per valorizzare la figura dei C.O.D.A. (Children of Deaf Adults) presenti sul territorio;
- Attivare progetti correlati nel campo del counseling e della psicologia, logopedia, dislessia e quant'altro abbia attinenza con le disabilità e le difficoltà di inserimento sociale e scolastico della persona "sorda", e comunque, di tutto ciò che concerne disturbi di apprendimento (esempio soggetti affetti da DSA con BES);
- Progettare, promuovere e organizzare attività teatrali "accessibili" finalizzate a dare vita a rappresentazioni ed eventi specifici per favorire l'integrazione e la fruizione del pubblico in modalità integrata;
- Progettare, promuovere e organizzare laboratori, corsi di sensibilizzazione e corsi LIS (Lingua dei Segni Italiana). Corsi per Interpreti LIS e Corsi per Assistenti alla Comunicazione.
- Progettare, promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e di approfondimento rivolti alle persone disabili e loro familiari;
- Predisporre spazi ed opportunità di incontro tra persone con disabilità, famiglie ed istituzioni;
- Diffondere a mezzo carte stampata, Web e Social d'informazione mirata sui servizi e sull'attività dell'Associazione stessa nonché di Enti e altre associazioni aventi finalità condivise. Rilascio d'informative anche mediante l'istituzione di appositi sportelli accessibili a persone "sorde";
- Sottoscrivere specifiche "convenzioni" con la PA e Enti privati per favorire la progettualità e il raggiungimento degli obiettivi e finalità del presente Statuto.
- Istituire e/o compartecipare a Commissioni Paritetiche con la PA per progettazione mirata alla soluzione di problematiche attinenti al recupero delle persone con disabilità e promozione di servizi per le persone disabili e per le loro famiglie;
- Ideare, redigere e presentare progetti ad hoc in autonomia, o

assieme ad altre Cooperative, Associazioni, Enti, Istituti ed Organismi operanti anche nel settore pubblico, che si prefiggano finalità mutualistiche, o concorrano al raggiungimento di obiettivi simili.

- Attivare servizi alla persona sia presso i propri locali che presso locali e uffici Pubblici;

- Ideare, redigere, presentare e organizzare specifici progetti rivolti al mondo della Scuola di ogni ordine e grado nonché sottoscrivere accordi e convenzioni con Università per l'ottenimento di crediti formativi rientranti nelle disposizioni previste durante Corsi, Specializzazioni e Master del relativo anno accademico;

- Formare e valorizzare con corsi specifici le figure previste dall'Art. 13 comma 3 della L. 104/92 relativa agli Assistenti alla Comunicazione. Formare e valorizzare con corsi di aggiornamento gli interpreti LIS - Lingua dei Segni Italiana in modo da coadiuvare sul territorio la necessità di ottemperare alla formazione annuale richiesta ai professionisti dalle Associazioni del Ministero dello Sviluppo Economico di riferimento che rilasciano "Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi" ai sensi della Legge 4/2013;

- Redigere opere letterarie e progetti editoriali relative ad argomenti sulla disabilità, storie e racconti modello su persone con difficoltà nell'apprendimento e con bisogni educativi speciali (DSA) nonché opere volte alla promozione del riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e della conoscenza della cultura legata al sordo che utilizza prevalentemente la Lingua dei Segni per esprimersi e relazionarsi.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs 112/2017 la cooperativa, quale impresa sociale, potrà altresì svolgere attività diverse svolte in via non principale, nel rispetto dei limiti di legge e, in particolare, di quelli fissati dall'art. 2 comma 3 del d. lgs 112/2017 ed inoltre compiere ogni operazioni industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attività sociale e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi attività affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attività di cui alla legge n. 1/1991 e n. 385/1993 e di tutte le altre attività vietate da norme inderogabili.

#### ARTICOLO 5

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2521 codice civile, con apposito Regolamento potrà prevedere i criteri e stabilire le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

#### AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

#### ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci della cooperativa coloro che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa e possedendo tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.

I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali in conformità ai medesimi ed

alla legge;

b) A versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo.

#### ARTICOLO 7

L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di attività identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Società Cooperativa, sia in forma individuale che in forma associata, è incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci per casi specifici.

#### ARTICOLO 8

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La domanda di ammissione dovrà specificare:

- Il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- Il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti e dallo statuto sociale;
- L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;
- L'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché, a partecipare, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

La data e l'ordine di elencazione nella deliberazione dell'organo amministrativo di accettazione della domanda di ammissione a socio della cooperativa determina il numero d'ordine dell'iscrizione al libro dei soci.

#### ARTICOLO 9

Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle seguenti somme:

- a) L'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.
- b) Il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

#### ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

#### ARTICOLO 11

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione

al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

#### ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che verrà a trovarsi in contrasto con una delle condizioni previste dallo statuto sociale o che non si troverà più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

#### ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) Che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto sociale.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Contro la decisione dell'assemblea il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

#### ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno

o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### **ARTICOLO 15**

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 19 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

#### **ARTICOLO 16**

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

#### **ARTICOLO 17**

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati in precedenza.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione e ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

### **TRATTAMENTO DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 18**

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

#### PATRIMONIO SOCIALE

##### ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) Dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola Zero), nessun socio potrà avere una quota superiore ai limiti di legge;
- b) Dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali cui all'art. 21;
- c) Da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) Dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

##### ARTICOLO 20

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

##### ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge evidenziando, in conformità con il carattere cooperativo della Società, ai sensi degli articoli 2545 e 2513 del codice civile, i parametri contabili e le condizioni di prevalenza stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, d. lgs 112/2017 non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art. 2 del predetto decreto, effettuata ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci

proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

Pertanto, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- La qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- La qualità dei beni o servizi approntati dai soci;
- La qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio.

Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devoluto come segue:

a) Non meno del 30% al fondo di riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) Una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 e successive modifiche ed integrazioni;

c) All'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nei limiti di quanto appresso specificato e di quelli stabiliti dalla legge.

L'assemblea comunque, ai sensi dell'articolo 2514, codice civile:

a) Non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) Non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

c) Non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) Dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ARTICOLO 22

La cooperativa, quale impresa sociale, deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate dalle competenti autorità ai sensi di legge e dovrà tener conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

#### ORGANI SOCIALI

#### ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio sindacale o sindaco unico, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs 112/2017 coloro che assumono le cariche sociali dovranno possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) Onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- b) Professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- c) Indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza.

#### ARTICOLO 24

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun soci cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entità della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

#### ARTICOLO 25

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) Procedere alla nomina delle cariche sociali;

- 3) Determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori e la retribuzione annuale dei Sindaci o in gettoni di presenza per il triennio;
- 4) Approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

#### ARTICOLO 26

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

#### ARTICOLO 27

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

#### ARTICOLO 28

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

##### ARTICOLO 29

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti di legge.

##### ARTICOLO 30

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- Sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### ARTICOLO 31

Per la sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

#### ARTICOLO 32

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della cooperativa, compresa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, stabilirne la retribuzione e le eventuali cauzioni, e di revocarli.

Il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1 del d. lgs 112/2017 dovrà adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Il Consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### ARTICOLO 33

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dell'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

#### ARTICOLO 34

La firma e la rappresentanza della cooperativa spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 35

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### ARTICOLO 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori i quali procederanno ai sensi di legge, nel rispetto anche dell'articolo 2514 lettera c) del codice civile.

### ARTICOLO 37

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del decreto legislativo numero 112/2017 sull'Impresa Sociale, del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione, il tutto secondo le regole e i principi fissati da dette normative.

I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su sette fogli per ventisette pagine e quanto fin qui della presente ventottesima, e tutto da me letto, in presenza dell'interprete, ai comparenti, che, a mia domanda, dichiarano di approvarlo.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e trenta.

Io sottoscritta Giovanna Russo dichiaro di aver letto per intero l'atto e lo riconosco conforme alla mia volontà.

Firmati: Giovanna Russo

Maria Ventre

Mirko Corsi

Valter Longoni (interprete)

Fabrizio Polidori Notaio

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, due novembre duemilaventidue